

Rif.

COMUNE DI MIRANDOLA
(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Delibera d'approvazione: C.C. n. 158 del 27.07.94. Inviato al Co.Re.Co. il 08.08.94. Esecutiva. Pubblicata all'albo pretorio dal 17.11.94 al 1.12.94.

Delibera di variazione: C.C. n. 226 del 26.10.94. Inviata al Co.Re.Co. il 31.10.94. Esecutiva. Pubblicata all'albo pretorio dall'17.11.94 al 01.12.94.

Delibera di variazione: C.C. n. 160 del 14.12.95. Inviata al Co.Re.Co. il 19.12.95. Esecutiva. Pubblicata all'albo pretorio dal 11.01.96 al 26.01.96.

Delibera di variazione: C.C. n.3 del 16.01.96. Inviata al Co.Re.Co. il 22.01.96. Esecutiva. Pubblicata all'albo pretorio dall'01.02.96 al 16.02.96.

Delibera di variazione: C.C. n.6 del 26.1.98. Inviata al Co.Re.Co. il 29.1.98, esecutiva. Pubblicata all'albo pretorio per gg. 15, dal 9.2.98 al 24.2.98.

Delibera di variazione: C.C. n.15 del 30.1.98. Inviata al Co.Re.Co. il 4.2.98, esecutiva. Pubblicata all'albo pretorio per gg. 15, dal 9.2.98 al 24.2.98.

Rif.

S O M M A R I O

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Istituzione della tassa annuale
- Art. 2 - Oggetto e campo di applicazione del Regolamento
- Art. 3 - Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani
- Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 5 - Gettito complessivo della tassa annuale
- Art. 6 - Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione
- Art. 7 - Modalità di applicazione della tassa
- Art. 8 - Criteri per le riduzioni e per le agevolazioni

CAPO II - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

- Art. 9 - Definizioni
- Art. 10 - Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica
- Art. 11 - Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza
- Art. 12 - Qualificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza

CAPO III - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE

- Art. 13 - Classi di contribuenti

CAPO IV - TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA

- Art. 14 - Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree
- Art. 15 - Locali ed aree tassabili con superficie ridotta
- Art. 16 - Casi di riduzione delle tariffe unitarie

CAPO V - AGEVOLAZIONI SPECIALI

- Art. 17 - Agevolazioni speciali
- Art. 18 - Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi

CAPO VI - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

- Art. 19 - Tassa giornaliera di smaltimento

CAPO VII - PROCEDURE E SANZIONI

- Art. 20 - Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione
- Art. 21 - Accertamento, riscossione e contenzioso
- Art. 22 - Mezzi di controllo
- Art. 23 - Sanzioni

CAPO VIII - CONTENZIOSO - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 24 - Disposizioni finali e transitorie

Rif.

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

Istituzione della tassa annuale

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di priorità nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni" disciplinata dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente regolamento.

ART. 2

Oggetto e campo di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:
 - a. la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
 - b. la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
 - c. l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

ART. 3

Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10/9/1982 n. 915 e in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

ART. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa quindi rinvio.
2. Il Comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.
3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte dell'superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata,

Rif.

si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

5. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di parti comuni in via esclusiva

ART. 5

Gettito complessivo della tassa annuale

1. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'art. 61 del D. Lgs 15/11/1993 n. 507, in misura pari ad un'aliquota del costo di esercizio di cui al comma 2 del medesimo art.61 da stabilirsi ogni anno con deliberazione del Consiglio Comunale; ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto, dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale, un importo del 5 per cento a titolo di costo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, numero 3), del D.P.R. 10.09.1982 n. 915;
2. Col medesimo atto deliberativo sono motivate le scelte relative al grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e quantificate le eventuali deduzioni derivanti dai proventi di attività di recupero di materiali e/o energia.
3. Con delibera di Giunta sono approvate le tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettati alla tassa.

ART.6

Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.
2. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità fissate al successivo CAPO II.
3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
4. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolatore il totale delle frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
5. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

ART. 7

Modalità di applicazione della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

Rif.

- a. in misura pari al 40% della tariffa (con arrotondamento alle 10 lire) se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt.
 - b. in misura pari al 30% della tariffa (con arrotondamento alle 10 lire) se la suddetta distanza supera i 500 mt e fino a 1000 mt.
 - c. in misura pari la 20% della tariffa (con arrotondamento alle 10 lire) se la distanza supera i 1000 mt.
3. Previa formale e motivata richiesta dell'utente ai competenti uffici comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, il comune provvede, entro congruo termine a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi formulati nella richiesta.

ART. 8

Criteria per le riduzioni e per le agevolazioni

1. Riduzioni tariffarie - Sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
- a. alla minore produzione di rifiuti connessa al ridotto numero degli occupanti di locali ed aree tassabili nel caso di famiglie mononucleari;
 - b. all'uso limitato del servizio da parte degli agricoltori per la parte abitativa delle costruzioni rurali;
 - c. all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
2. Riduzioni delle superfici:
- a. le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nel comma 1 dell'art.7 sono computate nel limite del 50%.
3. Criteri per le agevolazioni - Nell'applicazione si fa riferimento:
- a. motivi di solidarietà nei confronti di famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
 - b. riconoscimento del particolare valore sociale o storico - culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività di interesse collettivo istituzionalmente svolta.
4. Criteri per le esclusioni - Sono quelli stabiliti a norma delle leggi vigenti e del presente Regolamento.

Rif.

CAPO II

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

ART. 9 Definizioni

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:
 - a. Coefficiente di produttività specifica
Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in kg/mq anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.
 - b. Coefficiente medio di produttività specifica
Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.
 - c. Indice di produttività specifica
Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica.
 - d. Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.
Per costo convenzionale C del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs.15/11/1993 n. 507, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e il numero compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente dal Consiglio Comunale all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo.
Il costo di convenzione del servizio coincide col previsto della tassa R.S.U.
 - e. Tariffa media convenzionale
Per tariffa media convenzionale Tm si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale St dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula:

$$Tm = C/St$$

ART. 10

Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno quadrennale, sotto il controllo del Comune.
2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto sotto il controllo del Comune, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

Rif.

- a. quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio economico;
- b. quelli desumibili attraverso elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o da altri enti od istituti pubblici di ricerca.

ART. 11

Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza

1. La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.
2. Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate si applicano criteri di analogia.
3. Ciascuna delle n. classi di contribuenza così individuate, è caratterizzata:
 - a. da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica q_n , costi tuito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;
 - b. da un proprio valore dell'indice di produttività specifica I_n , dato dal rapporto tra coefficiente di produttività specifica q_n e coefficiente medio di produttività specifica q_m
 - c. da un proprio valore k_n del coefficiente di qualità k .

ART. 12

Qualificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza

1. Fatte salve le agevolazioni di cui al successivo Capo V del presente Regolamento, le tariffe unitarie, espresse in £/mq., per ciascuna delle n. classi individuate vengono determinate con la seguente formula:

$$T_n = K_n I_n T_m$$

con arrotondamento alle 10 lire.

2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:
 - a. rideterminazione annuale della tariffa media T_m , sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;
 - c. ridefinizione periodica, con frequenza almeno quadriennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art. 10 con eventuale conseguente ricomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;
3. E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale, solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

Rif.

Rif.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE

ART. 13

Classi di contribuenti

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 79 del d.lg. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e sulla base dei criteri quantitativi e qualitativi di cui all'art.65, nonché sulla base delle articolazioni delle categorie previste dall'art. 68 del decreto sopra citato si determinano le sottindicate classi di contribuenza.

Classificazione dei locali e delle aree tassabili

I locali e le aree sono classificati come segue:

CLASSE I Locali delle abitazioni private.

CLASSE II Locali di vendita di beni direttamente consumabili sul luogo di commercializzazione: bar, chiosco, pasticceria, pizzeria, ristorante, trattoria, osteria, self service, birreria, mensa e gelateria.

CLASSE III Locali di vendita di beni che producono una media quantità di rifiuti: alimentari misti, pane e pasta, salumi, formaggi, macelleria, drogheria, supermercato.

CLASSE IV Locali di vendita di beni alimentari che producono un'alta quantità di rifiuti: pescheria, ortofrutta, fiori e piante, rosticceria.

CLASSE V Locali dei musei, archivi, biblioteche, delle associazioni o istituzioni culturali, politiche, religiose, di volontariato e sportive, locali degli enti pubblici non economici, locali delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, circoli ricreativi, centri sportivi, palestre, sale teatrali e cinematografiche, sale giochi, discoteche, magazzini e depositi di stoccaggio autonomi.

CLASSE VI Locali delle caserme, stazioni, carceri, case di cura, di riposo e di assistenza; locali dei collegi, dei convitti anche degli istituti religiosi, alberghi, hotel, pensioni, bagni pubblici.

CLASSE VII Locali d'attività di tipo scientifico sanitario, cura della persona: laboratorio analisi, studio dentistico, studio medico, sauna, laboratorio estetico, studio veterinario.

CLASSE VIII Locali d'attività di tipo tecnico commerciale: banche, assicurazioni, studi tecnici professionali, uffici privati e pubblici, agenzie finanziarie, agenzie di viaggio, agenzie ippiche, ricevitorie del totocalcio, totip, lotto.

CLASSE IX Locali di vendita al dettaglio di beni durevoli: antiquario, armi e munizioni, casalinghi, colori e vernici, gomma plastica, foto-ottica, valigeria, autoaccessori, arredamento, lampadari, articoli sportivi, cicli e moto, elettrodomestici, biancheria, merceria, calzature, abbigliamento, tessuti e scampoli, ferramenta, giocattoli, gioielleria, cartoleria, libreria, edicola, farmacia, profumeria, sanitari, erboristeria, tabacchi, piccoli animali, simili.

CLASSE X Locali d'esposizione, sala mostra, autosalone, autoconcessionaria, autorimesse, ricovero automezzi, locali

Rif.

di vendita all'ingrosso.

CLASSE XI Locali artigianali di produzione di beni e di servizi direttamente commerciati al pubblico o nei punti vendita con media produzione di rifiuti: antiquario, parrucchiere, barbiere, ciabattino, sarto, pronto moda, fotografo, imbianchino, decoratore, elettricista, idraulico, tappezziere, tipografo, lavanderia, locali d'attività ed aziende non previsti alla classe XII.

CLASSE XII Locali artigianali di produzione di beni e servizi direttamente commerciati al pubblico con alta produzione di rifiuti: autofficina, elettrauto, carrozziere, fabbro, falegname, gommista, simili.

CLASSE XIII Locali delle attività industriali.

CLASSE XIV Distributori di carburante, campeggi, parcheggi ed altre aree esterne simili.

2. Per le aree scoperte a qualsiasi uso adibite e per quelle che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni, fatte salve eventuali riduzioni di superficie e tariffarie previste dalla legge e dal presente Regolamento.
3. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

Rif.

CAPO IV

TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA

ART. 14

Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree

1. Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibite fatte salve le esclusioni di legge e quelle di qui ai successivi commi.
2. Non sono assoggettati alla tassa, a norma dell'art. 62 del D.Lgs. 507/93, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:
 - a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b. ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,50;
 - c. le parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del codice civile, ad eccezione delle aree cortilizie per le parti adibite a giardino o a parco;
 - d. balconi e terrazze scoperte;
 - e. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - f. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);
 - g. fabbricati danneggiati, non agili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
 - h. locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici;
 - i. cavedi di sola areazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
 - j. porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito ed al deambulazione appartenenti a collegi convitti comunità civili e religiose;
 - k. edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonchè i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili).
2. Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.
3. Fermo restando quanto disposto dal successivo art.15, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. La non tassabilità delle superfici ove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi viene accertata in esito alle procedure previste dalle norme e dal regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

Rif.

ART. 15

Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

1. Ai fini della tassazione delle superfici in misura ridotta i seguenti locali ed aree sono così calcolati:
 - a. sono computate al 50% le superfici esterne adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti e pertanto comprese nelle classi di contribuenza di cui all'art. 13 del presente Regolamento;
2. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi:

Attività	percent. di rid. sup.
- lavanderie a secco, tintorie non industriali.....	20%
- laboratori fotografici, eliografie.....	25%
- autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante.	30%
- gabinetti dentistici, radiologi e lab. odontotecnici...	10%
- laboratori di analisi.....	15%
- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi.....	10%
- allestimenti, insegne.....	15%
- tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie.	20%

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

ART. 16

Casi di riduzione delle tariffe unitarie

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta di un importo pari al 30% nel caso di :
 - a. abitazioni con unico occupante
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune;
 - c. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante la licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
 - d. nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.
 - e. nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
2. Le riduzioni di cui ai punti precedenti saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 66 commi 5 e 6 del D. Lgs. 507/1993.

Rif.

3. In sede di prima applicazione la riduzione di cui al punto a) per l'anno 1995 sarà concessa automaticamente dal Comune ai residenti che saranno nella condizione richiesta dalla legge alla data 30 settembre 1994.

Rif.

CAPO V

AGEVOLAZIONI SPECIALI

ART. 17

Agevolazioni speciali

1. In applicazione dell'art. 67 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

a. esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Sanità - Servizi Sociali;

b. esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico - culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.

c. Ai sensi dell'art. 67 comma 1 del D.Lgs. n.507/1993 è stabilita una riduzione tariffaria pari al 65% a favore delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.

2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.

Il Comune può in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.

L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi vi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorchè queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio.

In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del Decreto Legislativo n. 507/1993.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 18

Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi

1. Su motivata istanza dei titolari delle attività, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:

a. nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione del rifiuto conferito al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 25% di quello assegnato alla classe di appartenenza, o un'analoga diminuzione del volume specifico dei rifiuti conferiti, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%;

b. a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica possibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato nuove forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli im

Rif.

piani di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest' ultima per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 10%;

c. nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto di vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno il 50% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 30%.

2. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino a un massimo del 50% dell'entità della relativa tariffa unitaria.

3. Ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie ruolo per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l'attività di che trattasi.

Rif.

CAPO VI

DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

ART. 19

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorre te.
2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50 %, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento in conto corrente postale di cui all'art. 50 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
Per le occupazioni che non comportano il pagamento della TOPAS la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.
4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.
5. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente Regolamento dei Servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.
6. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

Rif.

CAPO VII

PROCEDURE E SANZIONI

ART. 20

Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D. Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione e detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previsti dall' art. 70 del citato decreto legislativo.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
4. In caso di cessazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
5. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

ART. 21

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 72 del D. Lgs. 507/1993.
- 1 Bis. Nell'attività di accertamento di cui all'art. 71 del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 non si dà luogo all'emissione dell'avviso di accertamento quando l'importo liquidato per imposta, sanzioni ed interessi è inferiore od uguale a lire ventimila.
2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuto al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
3. Il contenzioso, fino all'insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria previsti dal D. Lgs. 31/12/1992 n. 546, è disciplinato dall'art. 63 del D.P.R. 28/1/1988n. 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26/10/1972 n. 638 e successive modificazioni.

ART. 22

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a

Rif.

ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto legislativo.

2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

ART. 23 Sanzioni

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con modalità stabilite dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993.
2. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63 comma 4 del D. Lgs. 507/1993, nonché per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al precedente comma, si osservano le norme contenute nella legge 24/11/1981 n. 689.

Rif.

CAPO VIII

CONTENZIOSO - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 24

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.
E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli art. 79 e 80 del D. Lgs. 507/1993 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

Rif.

Appendice

Note all'art. 3

Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 10/9/1982 n. 915 è il seguente:

Art. 8 (Competenze dei Comuni) - I Comuni applicano le attività di smaltimento dei rifiuti urbani direttamente o mediante aziende municipalizzate ovvero mediante concessioni a enti o imprese specializzate, autorizzate ai sensi dell'art. 6, lettera d).

Per la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani i comuni adottano appositi regolamenti che devono, in particolare, stabilire:

- a. le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani di cui ai punti 1) e 2) del secondo comma dell'art. 2 e delle modalità della raccolta stessa, nonché per la determinazione del perimetro entro il quale è istituito il servizio di spazzamento dei rifiuti di cui al punto 3) del secondo comma dell'art. 2;
- b. le norme per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui al punto a);
- c. le norme atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia;
- d. le norme atte a garantire, ove necessario fin dal conferimento, un destino ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico - sanitario.
Ciascun comune è tenuto a fornire alla regione tutte le informazioni da esso disponibili sullo smaltimento dei rifiuti nel proprio territorio ai fini del rilevamento statistico di cui alla lettera e) del precedente art. 6."

Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 (art. 58 e seguenti) e successiva modifica di cui all'art. 39 della Legge 22/2/1994 n. 146 (Legge Comunitaria 1993).